

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

## Partecipazione, deliberazione e bene comune

### **This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/91260> since

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

***This is an author version of the contribution published on:***

*Questa è la versione dell'autore dell'opera:*

V. Pazé, *Partecipazione, deliberazione e bene comune*, "Ragion pratica" 39, n. 2, dic. 2012, pp. 563-584, DOI: 10.1415/38546.

***The definitive version is available at:***

*La versione definitiva è disponibile alla URL:*

<http://www.rivisteweb.it/issn/1720-2396/issue/3545>

## Partecipazione, deliberazione e bene comune

Valentina Pazé

### Participation, Deliberation, and Common Good

#### Abstract

*The essay deals with recent theories of participatory and deliberative democracy, that justify democratic procedures for their epistemic value (i.e for their tendency to make “correct” or “just” decisions). According to a first thesis, that can originally be found in Aristotle, many people decide better than few people, in spite of the fact that each of them is ignorant and incompetent. According to a second thesis, that can be originally found in Platon, deliberation conducted rationally among free and equal individuals is the best instrument to discover moral and political truths. The author maintains that, for different reasons, these theses cannot be accepted. Democracy is a procedure that can lead to different outcomes. The upshots of participatory budgeting, for example, have been very different in Brazil and in Europe. As far as deliberation is concerned, the dialogue among citizens can impart information and lead the individuals to reflect critically on their opinions. Nevertheless, deliberation isn’t likely to produce the more “correct” or “just” outcomes, as some scholars claim, not considering that conflict is physiological in moral and political sphere.*

**Keywords:** Democracy, Participation, Deliberation, Common Good, Justice.

#### 1. Giustificare la democrazia

Per Norberto Bobbio la democrazia è un metodo per assumere decisioni collettivamente vincolanti, che consiste nell’attribuire il potere di decidere al numero «più ampio possibile» degli interessati<sup>1</sup>. La democrazia, così definita, ha a che fare col «chi» e con il «come» delle decisioni collettive; non con il «che cosa». Ciò significa che attraverso il metodo democratico possono essere assunte le decisioni più varie: buone o cattive; di destra o di sinistra; nell’interesse di tutti o solo di qualcuno. Ciò *non* significa che il metodo democratico sia una tecnica «neutra», priva di presupposti di valore. Un proceduralista può strenuamente e appassionatamente difendere la democrazia – oppure osteggiarla – indipendentemente dal contenuto delle decisioni che attraverso di essa vengono assunte (e che possono rivelarsi, talvolta, davvero pessime). Potrà sostenere che il metodo democratico è «buono», o comunque preferibile ad altri metodi per assumere decisioni collettivamente vincolanti, perché consente di risolvere i conflitti senza il ricorso alla violenza oppure, andando più alla radice, perché si fonda sul principio di uguaglianza e del pari rispetto che si deve a ogni essere umano. Bobbio, come è noto, cita tra i valori che giustificano la democrazia come metodo la tolleranza, la nonviolenza e la fratellanza, intesa come riconoscimento del comune destino che lega tra loro gli esseri umani<sup>2</sup>. Un altro rigoroso proceduralista, come Kelsen, mette l’accento sul valore della libertà politica, che la democrazia consentirebbe più di qualsiasi altro metodo decisionale, di massimizzare<sup>3</sup>.

Un simile approccio oggi non può più essere dato per scontato. Da alcuni anni si sono diffuse e hanno guadagnato terreno nel dibattito filosofico e politologico teorie che tendono a

---

<sup>1</sup> N. Bobbio *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 1995, p. XXII.

<sup>2</sup> Ivi, pp. 28-30.

<sup>3</sup> H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia* (1929), in Id., *La democrazia*, Bologna. Il Mulino, 1995.

legittimare la democrazia sulla base della sua idoneità a raggiungere un fine desiderabile, generalmente identificato con l'interesse collettivo o il bene comune. Penso alla democrazia deliberativa, soprattutto nella sua variante epistemica, ma anche ad alcune concezioni meno elaborate dal punto di vista teorico, associate all'ideale di una democrazia partecipativa. L'obiettivo polemico esplicito di tali teorie non è tanto il proceduralismo, ma teorie elitistiche, à la Schumpeter, che finiscono col ridurre la democrazia a competizione tra *leader* che si contendono il favore popolare, ricorrendo a strumenti di persuasione mutuati dalla pubblicità commerciale<sup>4</sup>. E tuttavia, democrazia deliberativa e partecipativa hanno contribuito, entrambe, a imprimere una svolta alla riflessione sulla democrazia, nel senso di una rivalutazione della dimensione sostanziale su quella formale o procedurale.

Tra democrazia deliberativa e partecipativa esistono molteplici aree di sovrapposizione e di confusione. Quando si parla di democrazia partecipativa, oggi, non ci si riferisce soltanto, né principalmente, alla mobilitazione dal basso dei cittadini, organizzati in partiti e movimenti, né a quel progetto di democratizzazione della società, oltre che dello Stato, che David Held rintracciava negli scritti degli anni Settanta di Carole Pateman, Crawford Brough MacPherson e Nicolas Poulantzas<sup>5</sup>. Si allude, piuttosto, ad un insieme composito di nuove procedure, ormai sperimentate in diversi paesi, che si ritiene possano contribuire a «democratizzare», le istituzioni della democrazia rappresentativa: bilanci partecipativi, dibattiti pubblici, *town meeting*, *consensus conferences*, giurie cittadine, percorsi di urbanistica partecipata, *e-democracy*, e altro ancora<sup>6</sup>. Per riferirsi a questi stessi strumenti, o ad alcuni di essi, si ricorre oggi sempre più spesso anche all'espressione «democrazia deliberativa».

Su queste etichette è bene fare un po' di chiarezza. Come è stato notato più volte, le due formule hanno storie diverse, che solo recentemente si sono incrociate e parzialmente sovrapposte. La democrazia partecipativa ha origini prevalentemente militanti e un profilo ideologico fortemente connotato<sup>7</sup>. La democrazia deliberativa nasce invece come teoria filosofica, nelle pagine di Rawls, Habermas, Carlos Santiago Nino, e solo in un secondo momento viene associata alla sperimentazione di alcune delle procedure prima ricordate, e di altre ancora (come il sondaggio deliberativo)<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> J. Schumpeter, *Capitalismo, socialismo e democrazia*, (1950), Milano, Etas, 2001.

<sup>5</sup> Cfr. D. Held, *Modelli di democrazia*, (2006), Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 357-71. Si noti che la nozione di Held di «democrazia partecipativa» è molto vicina a ciò che Bobbio, negli stessi anni, chiamava «democrazia sociale». Cfr. *Stato, governo e società*, Torino, Einaudi, 1980, pp. 147-48.

<sup>6</sup> *Democratizzare la democrazia. I percorsi della democrazia partecipativa* è il titolo di un volume curato da B. de Sousa Santos (Città Aperta Edizioni, Troina, 2003). Per un'interpretazione in chiave «partecipativa» delle procedure citate, cfr. anche A. Fung, E.O. Wright, (eds.), *Deepening Democracy. Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, London-New York, Verso, 2003; M.H. Bacqué, H. Rey, Y. Sintomer, *Gestion de proximité et démocratie participative. Une perspective comparative*, Paris, La Découverte, 2005; Y. Sintomer, *Il potere del popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa* (2007), Bari, Dedalo, 2009; «Democrazia e diritto» n. 3, 2006 (fascicolo monografico dedicato a *Democrazia partecipativa*).

<sup>7</sup> I punti di riferimento teorici dei fautori brasiliani del bilancio partecipativo, ad esempio, vanno dalla Comune di Parigi al movimento dei *soviet* al marxismo consiliare. Cfr. R. Pont, *La democrazia partecipativa. L'esperienza di Porto Alegre e i progetti di democrazia*, Roma, Edizioni Alegre, 2005.

<sup>8</sup> Nell'ambito della (ormai sconfinata) letteratura sulla democrazia deliberativa è possibile distinguere abbastanza nettamente un filone filosofico, che si interroga intorno al problema della legittimità del potere, e un filone politologico, che si occupa delle sperimentazioni empiriche di nuove procedure. Con riguardo al primo, cfr. per lo meno C.S. Nino, *The Constitution of Deliberative Democracy*, New Haven and London, Yale University Press, 1996; J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della morale* (1992), Milano, Guerini, 1996; J. Bohman, W. Rehg, (eds.), *Deliberative Democracy. Essays on Reason and Politics*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1997; J. Elster, (ed.), *Deliberative Democracy*, New-York-Melbourne, Cambridge University Press, 1998; J.L. Martí, *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Barcelona, Marcial Pons, 2006; S. Besson, J.L. Martí, *Deliberative Democracy and its Discontents*, Aldershot, Ashgate, 2006; D. Estlund, *Democratic Authority. A Philosophical Framework*, Princeton, Princeton University Press, 2008. Sul versante politologico, cfr. per lo meno L. Bobbio, *Le arene deliberative*, «Rivista italiana di Politiche Pubbliche», n. 3, 2002, pp. 5-29; L. Pellizzoni, (a cura di), *La deliberazione pubblica*, Roma, Meltemi, 2005; J. Gastil, P. Levine, (eds.), *The Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*, San Francisco, Jossey-Bass, 2005; pp. 359-83; G.

Senza volere esagerare l'importanza delle parole, ritengo sia utile distinguere democrazia partecipativa e deliberativa sulla base dell'alternativa tra *quantità* e *qualità* della partecipazione. La democrazia partecipativa intende innanzitutto incidere sul primo aspetto, moltiplicando gli spazi di autogoverno e favorendo la riappropriazione, da parte dei cittadini, del potere di decidere confiscato dalle *élites*; la democrazia deliberativa si preoccupa di migliorare la qualità del processo decisionale, favorendo la formazione e revisione critica delle preferenze attraverso il dibattito. Si tratta di una distinzione analoga a quella proposta da Mauro Barberis, che invita a non confondere le due differenti strategie dell'*estensione* e dell'*approfondimento* della democrazia<sup>9</sup>.

La democrazia partecipativa, proprio perché mira a risvegliare gli apatici e a motivare i delusi, è per definizione aperta a tutti, senza preclusioni. I bilanci partecipativi, che rappresentano forse il miglior esempio di procedure di questo tipo, nascono per superare la cultura della delega e promuovere la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni che li riguardano, coinvolgendo anche coloro che, per ragioni economiche, sociali o culturali, vengono solitamente confinati ai margini. Ciò avviene attraverso la convocazione regolare e periodica di assemblee (spesso aperte anche a residenti privi di cittadinanza e a minorenni), in cui vengono discusse e votate proposte di investimento di una parte dei fondi comunali<sup>10</sup>. Anche il «dibattito pubblico» [*débat public*], nella versione originale istituzionalizzata in Francia a partire dal 1995, consiste nel promuovere la più ampia partecipazione della cittadinanza alla discussione sull'eventuale realizzazione di una «grande opera», garantendo tra l'altro a individui e gruppi l'accesso alle risorse finanziarie e mediatiche necessarie per diffondere le loro idee<sup>11</sup>. Vanno poi ricordate forme di consultazione elettronica dei cittadini come quelle sperimentate dall'amministrazione Obama o, in Italia, dalla Regione Puglia, con siti interattivi che consentono di formulare proposte, sottoscrivere *e-petition*, partecipare a referendum *on line*. Anch'esse possono essere ricondotte alla grande famiglia degli strumenti di democrazia partecipativa.

Se la democrazia partecipativa è aperta a tutti, le procedure ispirate alla democrazia deliberativa implicano di regola una selezione dei partecipanti. La ragione è semplice. Se per deliberazione si intende uno scambio argomentato di ragioni tra soggetti liberi ed eguali, non un duello verbale tra oratori che si contendono il favore di un pubblico, è chiaro che non può realizzarsi se non nell'ambito di assemblee ristrette<sup>12</sup>. Habermas pensa per un verso a sedi istituzionali come il Parlamento o le Corti, per altro verso alla discussione che si sviluppa nella sfera pubblica informale, coinvolgendo una minoranza di cittadini attivi e informati. Politologi come James Fishkin e Luigi Bobbio concentrano la loro attenzione su «arene deliberative» costruite artificialmente, attraverso il sorteggio o altri metodi adatti a creare «mini-pubblici» rappresentativi di diversi punti di vista sul problema da sottoporre a discussione. Il caso forse più studiato è quello delle giurie cittadine, formate in genere da quindici, venti persone: un numero che permette di disporsi in circolo, guardarsi in faccia, parlare ed ascoltare a turno gli argomenti altrui.

È chiaro che, così definite, partecipazione e deliberazione appaiono difficilmente conciliabili. Più partecipazione implica, inevitabilmente, meno deliberazione: alcuni che parlano, altri che ascoltano; alcuni che argomentano, altri che si limitano ad assentire o dissentire. E, viceversa: se la qualità della deliberazione deve rimanere alta, non è possibile prevedere un numero troppo grande di partecipanti alla discussione. Alla tensione, sempre latente, tra partecipazione e deliberazione si è tentato di porre rimedio ricorrendo alle nuove tecnologie informatiche. Le assemblee degli *Electronic Town Meeting* o dei sondaggi deliberativi coinvolgono centinaia o anche

---

Regonini, *Paradossi della democrazia deliberativa*, «Stato e mercato» n. 73, aprile 2005, pp. 3-31; J.S. Fishkin, *When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation*, New York-Oxford, Oxford University Press, 2009.

<sup>9</sup> M. Barberis, *Tre rimedi per la crisi della democrazia*, «Teoria politica» n.s., Annali I, 2011, pp. 351-366.

<sup>10</sup> In molti casi, a partire da Porto Alegre, le assemblee del bilancio partecipativo sono chiamate anche ad eleggere rappresentanti, per i quali è previsto il vincolo di mandato.

<sup>11</sup> Cfr. in proposito Y. Mansillon, *L'esperienza del «débat public» in Francia*, «Democrazia e diritto», n. 3, 2006, pp. 101-114

<sup>12</sup> J. Elster, *Introduction* in Id. (ed.), *Deliberative Democracy* cit., pp. 1-2.

migliaia di persone, prevedendo però che la fase propriamente deliberativa si svolga a piccoli gruppi, coordinati e messi in comunicazione tra loro attraverso il *web*<sup>13</sup>.

## 2. *Democrazia e qualità delle decisioni*

Lo scopo di questo articolo consiste nel verificare la fondatezza di una pretesa che i teorici della democrazia deliberativa avanzano in modo esplicito e i teorici (e gli attivisti) della democrazia partecipativa in modo in genere meno diretto: la pretesa che più deliberazione e/o più partecipazione conducano a decisioni «migliori». O, con un linguaggio che si ritrova spesso nei loro scritti, la pretesa che esista un nesso non contingente tra procedure partecipative e deliberative e decisioni orientate al benessere collettivo.

Tale pretesa si trova enunciata in modo più o meno forte, negli scritti dei deliberativisti. C'è chi – come Jon Elster – si limita a evidenziare come il vincolo ad argomentare pubblicamente induca i partecipanti a un forum deliberativo a produrre argomenti universalistici a sostegno delle proprie posizioni, con l'effetto di rendere più difficili scelte smaccatamente autointeressate. Le decisioni che ne risultano sono «migliori» (più equilibrate e universalistiche), nonostante non siano necessariamente divenuti «migliori» (più generosi e disinteressati) i «decisori», che si sono limitati ad argomentare per motivi strategici<sup>14</sup>. Altri pensatori si spingono oltre e attribuiscono vere e proprie virtù educative allo scambio argomentato di ragioni. Per Nino la deliberazione, in condizioni ideali, avrebbe la capacità di trasformare le preferenze egoistiche in preferenze «imparziali» e, dunque, «moralmente accettabili»<sup>15</sup>. Commentando i cambiamenti di opinione registrati al termine di un sondaggio deliberativo sull'uso delle fonti rinnovabili, Jeremy Fishkin scrive: «Mill aveva perfettamente ragione: la popolazione diventa più partecipe, meno egoista, più lungimirante e disposta a sacrificarsi per il bene comune»<sup>16</sup>. Ancora più impegnativa è la tesi di chi sostiene che la deliberazione democratica condurrebbe, in condizioni ottimali, alla scoperta dell'«unica risposta corretta» a un dato problema<sup>17</sup>.

Nel caso della democrazia partecipativa simili pretese sono generalmente avanzate in modo meno esplicito. I fautori della partecipazione puntano in primo luogo a favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini ai processi di decisione e di gestione delle politiche pubbliche, a livello locale. Pongono il problema dell'allargamento della partecipazione, ma con l'idea che procedure che riescono a coinvolgere più persone – o persone diverse da quelle che solitamente partecipano – incidano anche sulla qualità delle decisioni, che risulterebbero più giuste e rispettose degli interessi di tutti. Scorrendo la letteratura sulla democrazia partecipativa ci si accorge che in molti casi l'estensione della partecipazione è strettamente associata alla possibilità che si realizzino mutamenti di indirizzo politico, nel segno di una maggiore giustizia sociale, sostenibilità ambientale, attenzione per i deboli. Così, Alberto Magnaghi ipotizza l'esistenza di «un rapporto diretto tra la crescita della società locale, degli istituti di democrazia [partecipativa] e delle reti civiche, e la crescita della capacità di contrattazione “forte” nel contesto della globalizzazione», con il

---

<sup>13</sup> Si veda ad esempio l'*Electronic Town Meeting* svoltosi a Marina di Carrara nel 2006, con la partecipazione di circa cinquecento persone, attraverso il quale si è arrivati alla redazione delle linee guida della Legge regionale toscana sulla partecipazione. Cfr. in proposito A. Floridia, *Democrazia deliberativa e processi decisionali: la legge della Regione Toscana sulla partecipazione*, in «Stato e mercato» n. 82, aprile 2008, pp. 83-11 e, per un giudizio prevalentemente critico, A.C. Freschi e L. Raffini, *Processi deliberativi istituzionali e contesto politico. Il caso della Toscana*, «Stato e mercato», n. 83, agosto 2008, pp. 279-315.

<sup>14</sup> J. Elster, *Argomentare e negoziare* (1992), Milano, Anabasi, 1993.

<sup>15</sup> C.S. Nino, *The Constitution of Deliberative Democracy* cit., pp. 143-44.

<sup>16</sup> J. Fishkin, *Il sondaggio deliberativo, perché e come funziona*, in *Democrazia deliberativa: cosa è*, a cura di G. Bosetti e S. Maffettone, Roma, Luiss University Press, 2004, p. 49. Il sondaggio cui si riferisce Fishkin riguardava la politica energetica. Dopo la deliberazione i cittadini disponibili a pagare un po' di più per ottenere energia elettrica, purché fosse prodotta in modo ecologicamente sostenibile, sono passati dal 50% al 75%.

<sup>17</sup> J.L. Martí, *La repubblica deliberativa* cit., p. 29.

conseguente incremento della «forza di contrapposizione alle leggi omologanti della globalizzazione economica»<sup>18</sup>. E Umberto Allegretti insiste sul «rapporto tra partecipazione e finalità redistributive e di giustizia sociale»<sup>19</sup>.

Sia che si faccia ricorso al lessico generico del «bene comune», sia che si assuma una prospettiva «di classe», favorevole a politiche redistributive, la tesi è che le procedure deliberative e/o partecipative non siano indifferenti dal punto di vista degli esiti cui conducono, ma promuovano «buone» scelte, o comunque scelte migliori di quelle che sarebbero state adottate con metodi alternativi. Nel linguaggio impostosi in particolare nell'ambito della discussione sulla democrazia deliberativa, la tesi è che partecipazione e/o deliberazione posseggano (più o meno pronunciate) virtù epistemiche.

Si tratta di pretese fondate? Per rispondere, è opportuno analizzare partitamente le due tesi:

- a) maggiore partecipazione conduce a decisioni «migliori»;
- b) maggiore deliberazione conduce a decisioni «migliori».

Consapevole della pericolosa vaghezza di simili linguaggi, chiarisco che per decisioni «migliori», in prima approssimazione, intenderò decisioni informate a una qualche versione di interesse pubblico, sia esso di destra o di sinistra, conservatore o progressista, in contrapposizione a scelte finalizzate essenzialmente alla soddisfazione di interessi privati o corporativi.

## 2.1 Aristotele, Rousseau e le virtù della partecipazione

Della prima tesi si trova un'enunciazione paradigmatica in Aristotele.

Aristotele dà per scontato che i «molti» siano per definizione incompetenti, perché costretti a lavorare per vivere e dunque impossibilitati a coltivare la mente. La democrazia è per Aristotele il governo dei poveri e degli ignoranti, prima ancora che il governo dei molti. E tuttavia, egli è aperto all'ipotesi che dal confronto tra i molti, poveri e incompetenti, ed i pochi, ricchi e traboccanti di virtù (gli *aristoi*), a risultare perdenti non siano invariabilmente i primi:

Può darsi in effetti che i molti, pur se singolarmente non eccellenti, qualora si raccolgano insieme siano superiori a loro [i migliori], non presi singolarmente, ma nella loro totalità, come lo sono i pranzi comuni rispetto a quelli allestiti a spese di uno solo. In realtà, essendo molti, ciascuno ha un parte di virtù e di saggezza e come quando si raccolgono insieme, in massa, diventano un uomo con molti piedi, con molte mani, con molti sensi, così diventano un uomo con molte eccellenti doti di carattere e di intelligenza. Per tale motivo i molti giudicano meglio anche le opere di musica e le creazioni dei poeti: questo ne giudica una parte, quello un'altra, ma tutt'insieme gli uomini tutti insieme<sup>20</sup>.

L'argomento esposto da Aristotele è riassumibile nel motto: «l'unione fa la forza». I «molti», pur palesemente inferiori agli *aristoi* per capacità e virtù, sono in grado, mettendo in comune le loro risorse e competenze, di conseguire risultati superiori a quelli cui possono aspirare singoli individui eccellenti. Molti piedi vanno più lontano di due piedi, molti occhi vedono meglio di un paio di occhi, molte persone, mettendo in comune ciò che di cui dispongono, sono in grado di allestire un banchetto più ricco e vario di quello offerto da uno solo. Beninteso: un simile argomento serve a giustificare la partecipazione del *demos* all'assemblea e ad organi collegiali,

---

<sup>18</sup> A. Magnaghi, *Il progetto locale*, Torino, Bollati Boringhieri 2000, p. 69.

<sup>19</sup> U. Allegretti, *Verso una nuova forma di democrazia. La democrazia partecipativa*, «Democrazia e diritto», n.3, 2006, p. 13.

<sup>20</sup> Aristotele, *Politica*, 1281 b. La stessa metafora ritorna in 1287 b, là dove Aristotele osserva che «sembrebbene strano che una sola persona, giudicando con due occhi e due orecchie e servendosi per le sue azioni di due piedi e due mani, vedesse meglio di molti con molti organi».

come il consiglio e i tribunali, non a cariche individuali di alta responsabilità, come quella di stratego, per le quali la costituzione ateniese prevedeva l'elezione:

E in realtà, uniti tutti insieme, essi hanno sufficiente discernimento e stando con chi è migliore sono di utilità allo stato, proprio come un cibo non puro mischiato a uno puro rende il tutto più nutriente di quanto non sia un'esigua porzione di cibo puro: ma, presi separatamente, ciascuno di loro è immaturo a dare un giudizio<sup>21</sup>.

Commentando questi passi, e interpretandoli alla luce della concezione aristotelica dell'uomo come animale sociale e dotato della facoltà della parola, Jeremy Waldron ha sostenuto che se ne può ricavare una «dottrina della saggezza della moltitudine» che non si fonda sulla semplice somma delle risorse e competenze individuali, ma sulla capacità del dialogo tra i cittadini di fare emergere le opinioni più sagge e ragionevoli<sup>22</sup>. Aristotele diventerebbe in questo modo l'antesignano di una teoria della democrazia deliberativa, più che partecipativa<sup>23</sup>.

La tesi appare un po' forzata<sup>24</sup>, anche perché non tiene conto dei luoghi in cui Aristotele mette radicalmente in discussione le capacità dei «molti» di essere buoni cittadini e di apprendere attraverso il discorso<sup>25</sup>. In realtà, non è probabilmente un caso che, là dove si preoccupa di trovare testimonianze a favore della saggezza del popolo, Aristotele non faccia cenno alla deliberazione<sup>26</sup>. Nell'analizzare pregi e difetti del governo dei molti, egli ha in mente il concreto funzionamento delle istituzioni ateniesi del suo tempo, come l'assemblea e il consiglio, cui partecipava un numero di persone tale da non consentire un'autentica discussione tra eguali. Gli ateniesi erano ben consapevoli della divisione dei compiti che si veniva a creare tra un'élite di oratori, abituati ad alternarsi alla tribuna, e la massa dei partecipanti all'assemblea, che si limitava per lo più ad applaudire, fischiare e infine votare le proposte avanzate dai leader<sup>27</sup>. Anche i tribunali, secondo pilastro della democrazia ateniese, non erano luoghi di deliberazione. Dopo avere ascoltato i discorsi dell'accusa e della difesa, la giuria di cittadini estratti a sorte votava senza avere previamente discusso. Un modello che si avvicina più all'ideale roussoviano di una democrazia senza deliberazione che a quello degli odierni teorici del dialogo.

Nel terzo libro della *Politica* si trova comunque un secondo argomento a sostegno della superiorità del governo dei molti, che va oltre la semplice tesi «l'unione fa la forza». Interrogandosi sulla capacità delle masse di eleggere i magistrati e di giudicarne l'operato, Aristotele osserva:

di talune cose chi le ha fatte non è il giudice esclusivo, né il migliore [...]: ad esempio la casa non appartiene solo al costruttore di valutarla, ma la giudicherà meglio chi la usa (e l'usa il capo

---

<sup>21</sup> Aristotele, *Politica* 1281 b 35.

<sup>22</sup> J. Waldron, *Principio di maggioranza e dignità della legislazione* (1999), a cura di A. Pintore, Milano, Giuffrè, 2001, cap. V.

<sup>23</sup> Per una simile interpretazione, cfr. ad esempio A. Gutmann, D. Thompson, *Why Deliberative Democracy?*, Princeton, Princeton University Press, 2004, p. 8.

<sup>24</sup> Lo stesso Waldron dichiara di essere intenzionato ad «esagerare l'importanza» dei passi citati del III libro della *Politica*, per «gettarvi luce in un modo che può andare ben oltre l'intenzione dell'autore» (ivi, p. 113).

<sup>25</sup> Cfr. ad esempio *Etica Nicomachea*, 1179 b: «Se dunque i ragionamenti fossero sufficienti a renderci uomini per bene, giustamente essi riporterebbero molte grandi ricompense [...]; invero però essi sembrano bensì incitare e incoraggiare i giovani liberali ad essere forti e a rendere il loro costume nobile, veramente amante del bello, vincolato alla virtù, mentre però non possono spingere i molti al decoro e alla bontà. Infatti i molti non sono per natura portati a obbedire per rispetto, bensì per paura, né ad astenersi dalle cose cattive per la loro turpitudine, bensì per le punizioni; infatti essi, vivendo secondo passione, perseguono i piaceri che sono loro propri e ciò che li può procurare, mentre di ciò che sarebbe veramente piacere non hanno neppure nozione, essendo privi di gusto. Uomini simili, quindi, quale discorso potrebbe trasformarli?».

<sup>26</sup> Cfr. J. Bohman, *Public Deliberation, Pluralism, Complexity and Democracy*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1996, p. 111, sul carattere sostanzialmente elitario dell'ideale deliberativo in Aristotele.

<sup>27</sup> Cfr. J. Ober, *Mass and Elite in Democratic Athens*, Princeton (N.Y.), Princeton University Press, 1989 e M.H. Hansen, *La democrazia ateniese nel IV secolo a. C.*, (1991), Milano, LED, 2003, pp. 215 e ss.



famiglia) e il timone lo giudicherà meglio il pilota che il carpentiere e il banchetto un invitato e non il cuoco<sup>28</sup>.

I «molti» decidono bene non solo perché si sostengono e completano a vicenda, sopperendo alle reciproche mancanze, ma perché, sperimentando sulla propria pelle le conseguenze delle scelte dei magistrati, si trovano nella posizione migliore per valutarle anche nelle loro implicazioni impreviste. Si tratta di un argomento interessante, che si presta a essere usato nei confronti del «governo dei tecnici», non sempre pienamente consapevoli degli effetti pratici dell'applicazione della loro scienza alla realtà...

E tuttavia, nessuno dei due argomenti aristotelici appare irresistibile. Non lo è il primo, se – come è stato notato – a sommarsi e a rafforzarsi a vicenda, nei «molti», non saranno solo i pregi, ma anche i difetti, i vizi e i pregiudizi degli individui, con risultati che potrebbero avvicinarsi più a quelli paventati da Platone nella sua critica alla «teatrocrazia» che a quelli immaginati da Aristotele<sup>29</sup>. Anche la tesi della maggiore razionalità delle masse rispetto ai singoli («il singolo [...] è dominato dall'ira e da un'altra passione del genere, sicché il suo giudizio è necessariamente viziato», mentre «è difficile che tutti siano nello stesso tempo soggetti all'ira e all'errore»<sup>30</sup>), è dubbia e ha trovato più smentite che conferme da parte della moderna psicologia sociale, che insiste piuttosto sulla forte propensione dei singoli a farsi contagiare dalle emozioni e dagli errori altrui<sup>31</sup>.

Più convincente può apparire il secondo argomento aristotelico, che ritorna nelle teorie contemporanee della democrazia partecipativa, sotto forma di elogio del «sapere pratico» e del «buon senso» dei cittadini «ordinari»<sup>32</sup>. Per rimanere all'immagine della casa, di cui non vi sarebbe miglior giudice di chi la abita, a Porto Alegre è stato osservato come il coinvolgimento degli residenti delle *favelas* nel risanamento dei loro quartieri abbia contribuito a modificare i piani originari degli urbanisti, impedendo che venissero costruite le classiche cattedrali nel deserto<sup>33</sup>. E tuttavia, anche questo argomento non può essere assolutizzato, né è disposto a farlo Aristotele, d'accordo con Platone nel sostenere che «l'opinione del medico non ha certamente la stessa validità di quella dell'incompetente, quando si voglia sapere, ad esempio, se un ammalato guarirà o non guarirà»<sup>34</sup>. Il sapere degli esperti sarà pure parziale e fallibile, ma – per motivi diversi – lo è anche quello di chi rimane chiuso nel recinto di ciò di cui fa esperienza diretta.

C'è infine un terzo argomento che Aristotele si limita ad accennare, ma che ha trovato un'ampia eco nella letteratura a lui successiva, secondo cui la superiorità del popolo sui «grandi» non sarebbe tanto di tipo cognitivo, ma morale<sup>35</sup>. I molti – sostiene Aristotele – sono meno esposti al rischio della corruzione: «come l'acqua che è molta, così anche il popolo è più dei pochi immune dalla corruzione»<sup>36</sup>. Così formulato, l'argomento è curioso. L'idea sembra essere che, nella quantità, i casi di corruzione si diluiscono, fino a risultare irrilevanti. Aristotele non spiega, tuttavia, perché la

---

<sup>28</sup> Aristotele, *Politica*, 1282 a.

<sup>29</sup> Cfr. Aristotele, *Politique (livres III et IV)*, texte établi et traduit par J. Aubonnet, Paris, Les Belles Lettres, 1971, p. 247. Per la critica alla «teatrocrazia», cfr. Platone, *Le Leggi*, 700 a-701b.

<sup>30</sup> Aristotele, *Politica*, 1286 a.

<sup>31</sup> Si pensi al celebre esperimento di Asch, su cui cfr. *Psicologia sociale* (1984), a cura di S. Moscovici, Roma, Borla, 1989, pp. 224 e ss.

<sup>32</sup> Cfr. ad esempio Y. Sintomer, *Il potere al popolo* cit., pp. 175-76 e 192-93. Una variante di questo argomento è la tesi postcoloniale secondo cui la visuale «dal basso» offre un accesso privilegiato alla conoscenza dei problemi, spesso preclusa a chi «sta in alto».

<sup>33</sup> G. Allegretti, *L'insegnamento di Porto Alegre. Autoprogettualità come paradigma urbano*, Alinea editrice, Firenze 2003.

<sup>34</sup> Aristotele, *Metafisica*, 1010 b 3-14. Cfr. in proposito M. Nussbaum, *La fragilità del bene* (1986), Bologna, Il Mulino, 2001, cap. 8.

<sup>35</sup> Per limitarsi a un esempio, cfr. il cap. LVIII dei *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* di Machiavelli, intitolato: *La moltitudine è più savia e più costante che uno principe*: «Le crudeltà della moltitudine sono contro a chi ei temano che occupi il bene commune: quelle d'un principe sono contro a chi ei tema che occupi il bene proprio».

<sup>36</sup> Aristotele, *Politica*, 1286 a.

corruzione non dovrebbero distribuirsi in modo proporzionale all'interno dei due gruppi dei «molti» e dei «pochi».

Una variante di questo argomento si trova nella teoria della volontà generale di Rousseau. Il popolo, per Rousseau, non è infallibile e può sbagliare nel determinare il contenuto della volontà generale che – come è noto – non coincide semplicemente con la volontà di tutti, ma con l'interesse collettivo del corpo politico. Il popolo «vuole» sempre il proprio bene, ma non sempre è in grado di «vederlo»; non si fa «mai» corrompere, ma spesso si lascia ingannare<sup>37</sup>. Rousseau non crede che tanti occhi vedano sempre meglio di due paia di occhi; non sentirebbe, altrimenti, il bisogno di ricorrere all'«intelligenza superiore» del legislatore.

E tuttavia, se i cittadini di un popolo non ancora corrotto e diviso in fazioni sono messi nelle condizioni di esprimere in piena autonomia i propri giudizi, dall'aggregazione dei loro voti risulterà la volontà generale. Il fatto che tutti partecipino alle decisioni è una delle condizioni perché ciò avvenga. È poi necessario – per evitare ingiuste discriminazioni – che la decisione verta su un oggetto generale e che i cittadini, nell'atto di decidere, siano in possesso di sufficienti informazioni e non abbiano la possibilità di comunicare tra loro, influenzandosi a vicenda. La partecipazione di tutti all'attività legislativa può condurre alla scoperta dell'interesse collettivo, per Rousseau, a patto che non vi sia spazio per le arti ingannevoli dell'eloquenza e della retorica. A queste condizioni, il contenuto razionale delle leggi è assicurato, tanto da rendere superflua la previsione di limiti costituzionali: «il corpo sovrano, non essendo formato che dai singoli che lo compongono, non ha né può avere alcun interesse contrario al loro interesse, e quindi non ha bisogno di dare garanzie ai sudditi, perché è impossibile che il corpo possa nuocere a tutti i suoi membri»<sup>38</sup>. E ancora: il corpo sovrano «non può opprimere i sudditi con catene inutili alla comunità: non può neanche volerlo; perché, sotto la legge della ragione, come sotto la legge di natura, niente si fa senza causa»<sup>39</sup>.

Le aporie in cui inciampa la teoria roussoviana della volontà generale sono ben note. Per un verso, la volontà generale coincide con la volontà della maggioranza e chi ha votato per la posizione risultata minoritaria deve riconoscere di essersi «sbagliato»<sup>40</sup>. Per altro verso, Rousseau sostiene a chiare lettere che «ciò che generalizza la volontà non è tanto il numero dei voti, quanto l'interesse comune che li unisce»<sup>41</sup>. Non è chiaro, allora, se la volontà sia «generale» perché alla sua formulazione hanno contribuito tutti o perché è nell'interesse di tutti, o, forse meglio, «del tutto» (il corpo politico nel suo complesso)<sup>42</sup>. La procedura di voto appare, in ogni caso, non come «un mezzo per aggregare interessi divergenti», ma come «uno strumento finalizzato alla ricerca della “verità”, e cioè alla corretta identificazione di un bene pubblico che trascende le preferenze individuali»<sup>43</sup>.

Per risolvere alcuni di questi problemi, c'è chi ha provato a riformulare le tesi di Rousseau nei termini del teorema di Condorcet. In base ad esso, se ciascun membro di una giuria ha una probabilità superiore al cinquanta per cento di esprimere un giudizio corretto sulla colpevolezza di un imputato, la probabilità che la giuria, votando a maggioranza, giunga alla decisione corretta è più elevata di quella di un singolo giurato e aumenta col crescere del numero dei componenti

---

<sup>37</sup> J.J. Rousseau, *Il contratto sociale*, (1764), Torino, Einaudi, 1994, p. 42.

<sup>38</sup> Rousseau, *Il contratto sociale* cit., p. 27.

<sup>39</sup> Ivi, p. 45.

<sup>40</sup> Ivi, pp. 143-44. C'è per lo meno un passo del *Contratto sociale* in cui Rousseau lascia intendere che, in condizioni ideali, la volontà generale coincide con la volontà di tutti: «Ma quando il nodo sociale comincia ad allentarsi e lo Stato a indebolirsi, quando cominciano a farsi sentire gli interessi particolari e le piccole società ad influire sulla grande, allora l'interesse comune si altera e trova oppositori; *i voti non sono più unanimi; la volontà generale non è più la volontà di tutti*» (pp. 139-40, corsivo mio).

<sup>41</sup> Ivi, p. 46.

<sup>42</sup> Non è chiaro, inoltre, come si giustifichi la tesi che «la maggioranza ha sempre ragione» e chi ha votato con la minoranza ha torto. Non proverò nemmeno ad affrontare tale problema in questo contesto. Cfr. in proposito V. Mura, *Il Contratto sociale: i frutti (avvelenati) dell'eredità di Rousseau*, in R. Gatti, G.M. Chiodi, *La filosofia politica di Rousseau*, Angeli, Milano 2012.

<sup>43</sup> R. Giannetti, *Alle origini della democrazia deliberativa: deliberazione e democrazia da Rousseau a Mill*, «Bollettino telematico di filosofia politica», n. 1, 2005, p. 13.

dell'assemblea<sup>44</sup>. Si riuscirebbe in questo modo a rendere plausibile la tesi che «i molti» decidono meglio di uno o di pochi. In realtà il teorema di Condorcet comporta un'infinità di problemi ed è assai difficile estenderne la validità alla sfera politica, in cui non si danno, di regola, alternative binarie del tipo «colpevole o innocente»<sup>45</sup>. Anche a prescindere da simili problemi, non si può non osservare come la fiducia di Rousseau nel fatto che la volontà generale sia sempre giusta e miri sempre alla felicità di ciascuno, perché «non c'è nessuno che non faccia propria questa parola 'ciascuno' e che nel votare per tutti non pensi a se stesso»<sup>46</sup>, è stata troppo spesso contraddetta dai fatti. Il costituzionalismo rigido del Novecento è nato proprio per impedire ciò che a Rousseau appariva assurdo, perché contrario alla «legge della ragione»: che i cittadini, perseguendo i propri interessi, agissero contro l'interesse comune, o contro quello di una minoranza.

## 2.2 Platone, Burke, Mill e le virtù della deliberazione

Se non è sufficiente essere in tanti per decidere «bene», si tratta ora di sottoporre ad analisi la seconda tesi, secondo cui non la semplice partecipazione, ma la deliberazione condurrebbe a migliorare gli esiti del processo decisionale. Per deliberazione intendo, seguendo l'accezione divenuta corrente, uno scambio argomentato di ragioni che intercorre tra soggetti liberi ed eguali, orientati al raggiungimento del consenso.

I teorici della democrazia deliberativa hanno spesso rivolto le loro attenzioni ad Aristotele, trascurando Platone. L'arruolamento di quest'ultimo tra padri nobili della democrazia deliberativa è apparso forse poco opportuno per via della fama di Platone come critico radicale del governo del popolo. Si tratta, naturalmente, di una fama meritata. E tuttavia, se tralasciamo il problema – propriamente democratico – del numero delle persone incluse nel processo decisionale e ci concentriamo sulle virtù della deliberazione, non possiamo non partire da Platone. Filosofo del dialogo per antonomasia, Platone è profondamente convinto che la scoperta della verità, del bene, del giusto, sia l'esito di una ricerca collettiva, che avviene attraverso lo scambio argomentato di ragioni. Non è un caso che Platone ci abbia lasciato solo dialoghi e non trattati. Non si tratta di un vezzo stilistico. Nei dialoghi Platone mette in scena il suo modo di intendere la filosofia, come ricerca incessante che coinvolge una comunità di filosofi, impegnati a smontare pregiudizi e luoghi comuni e a rifondare la conoscenza su basi esclusivamente razionali<sup>47</sup>. Proprio il consenso [*homologia*] raggiunto attraverso la ricerca comune assume nella *Repubblica* il valore di criterio epistemico, nel senso che vengono considerate «vere» e «provate» le tesi che abbiano superato le obiezioni dei partecipanti al dialogo, dietro i quali non è difficile intravedere il gruppo dell'Accademia<sup>48</sup>.

Come si è detto, il fatto che Platone sia il filosofo «del dialogo», oltre che «dei dialoghi», non fa di lui un pensatore democratico. E, tanto meno, fa di lui un filosofo scettico o relativista: il dialogo è per Platone finalizzato a scoprire la verità, sollevando il velo ingannatore della *doxa*.

Una concezione della deliberazione più vicina a Platone che ad Aristotele (per il quale le «azioni giuste e buone, che sono tema della politica» sono «vere solo perlopiù»<sup>49</sup>) si ritrova in molti teorici moderni e contemporanei della deliberazione. Per Edmund Burke la deliberazione è lo strumento attraverso il quale i rappresentanti giungono a concepire il bene comune della nazione, al di là delle preferenze e dei desideri superficiali dei loro elettori:

<sup>44</sup> B. Grofman, S. Feld, *Rousseau's General Will. A Condorcetian Perspective*, in «American Political Science Review», 82 (2), 1988, pp. 567-76.

<sup>45</sup> Cfr. in proposito J. Rawls, *Una teoria della giustizia*, (1971), Milano, Feltrinelli, 1997, p. 298; J.L. Martí, *La repubblica deliberativa* cit., pp. 185-93; D. Estlund, *Democratic Authority* cit., cap. XII; R. Giannetti, *Alle origini della democrazia deliberativa* cit., pp. 7-8.

<sup>46</sup> *Il contratto sociale* cit., p. 45.

<sup>47</sup> M. Vegetti, *Quindici lezioni su Platone*, Torino, Einaudi, 2003.

<sup>48</sup> Ivi, pp. 80-81.

<sup>49</sup> Aristotele, *Etica Nicomachea*, 1094 b.

Il parlamento non è un congresso di ambasciatori di interessi diversi e ostili, che ciascuno dovrebbe tutelare, come mediatore e avvocato, contro altri mediatori e avvocati. Il parlamento è invece un'assemblea deliberativa di una nazione, con un solo interesse, quello della totalità, dove la guida non dovrebbero essere i pregiudizi locali, ma il bene comune che deriva dalla ragione generale della totalità<sup>50</sup>.

Come è stato osservato, le tesi di Burke sulla rappresentanza parlamentare e la sua difesa del libero mandato si fondano per un verso «su un dato fattuale: l'omogeneità del corpo elettorale», ancora estremamente ristretto; per altro verso su «un presupposto gnoseologico: l'esistenza di verità politiche che possono essere scoperte attraverso l'esercizio della ragione nella deliberazione parlamentare»<sup>51</sup>.

Non dissimile, su quest'ultimo punto, è la posizione di John Stuart Mill, il pensatore cui si attribuisce in genere il primo tentativo, ancora imperfetto e contraddittorio, di coniugare democrazia e deliberazione. Certo, Mill supera la concezione burkeana della rappresentanza «virtuale», in nome del principio secondo cui ciascuno è il miglior interprete dei propri interessi e tutti devono essere effettivamente rappresentati in parlamento. Di nuovo c'è poi, in Mill, l'idea delle potenzialità educative della libera discussione, che non si svolge solo nelle istituzioni, ma nella società, contribuendo all'elevazione intellettuale e morale delle classi lavoratrici. Non diversamente da Burke, tuttavia, Mill è convinto che il pubblico dibattito serva al fine prettamente cognitivo di accertare «verità politicamente rilevanti»<sup>52</sup>.

Se ora volgiamo l'attenzione ad alcune versioni contemporanee della teoria della democrazia deliberativa, ci accorgiamo che sono perfettamente inscrivibili in questa tradizione. Per Nino la democrazia deliberativa è la procedura più affidabile per avere accesso alla conoscenza di «principi» o «verità» morali<sup>53</sup>. Per Martí la deliberazione mira, idealmente, al raggiungimento di un consenso unanime su questioni sulle quali si presume esista un'unica «risposta corretta»<sup>54</sup>. Estlund chiarisce che la propria teoria del proceduralismo epistemico [*epistemic proceduralism*] presuppone non una particolare concezione della verità, ma la tesi che, anche in politica, vi siano «verità morali» indipendenti dalle credenze soggettive<sup>55</sup>. Le procedure della democrazia deliberativa si giustificano, almeno in parte, per il loro «valore epistemico», ossia per la loro tendenza a produrre esiti «buoni» o «corretti», per lo meno se confrontati con quelli che risulterebbero da una scelta casuale del tipo «lancio di una moneta»<sup>56</sup>.

Nell'affrontare la questione del fondamento di legittimità delle istituzioni democratiche, Estlund propone un paragone con le giurie operanti in campo penale. Perché siamo tenuti ad attenerci al verdetto di una giuria – si chiede l'autore – anche quando vi siano fondate ragioni per ritenere che sia ingiusto? Da dove deriva la speciale autorità morale, oltre che legale, su cui devono poter contare le giurie? Estlund risponde scartando la soluzione contrattualistica e concentrando l'attenzione sulle «virtù epistemiche» della procedura giudiziaria, concepita in modo tale da evitare

---

<sup>50</sup> E. Burke, *Speech to the Electors of Bristol* (1774), in *Selected Works of Edmund Burke*, a cura di F. Canavan, Indianapolis, Liberty Fund, 1999, vol. IV, pp. 11-12.

<sup>51</sup> E. Garzon Valdés, *Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto. Saggi di filosofia morale e politica*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 138-39.

<sup>52</sup> S. Holmes, *Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale*, (1995), Milano, Edizioni di Comunità, 1998, p. 257.

<sup>53</sup> C.S. Nino, *The Constitution of Deliberative Democracy* cit., p. 107.

<sup>54</sup> J.L. Martí, *La república deliberativa* cit., pp. 27-29

<sup>55</sup> D. Estlund, *Democratic Authority* cit., pp. 5-6. Lo stesso concetto è ribadito, in altri termini, là dove l'autore presuppone che, tra le molteplici soluzioni su cui una comunità politica si trova a poter scegliere, alcune siano «migliori» di altre in base a standard «that are in some way objective» (p. 98).

<sup>56</sup> Sulle ambiguità della teoria di Estlund, che avanza forti pretese epistemiche per poi circoscriverne la portata, fino al punto da farle apparire banali, cfr. A. Palumbo, *Epistemic Turn or Democratic U-Turn? On the Tension between philosophical Reasoning and Political Action in Deliberative Democracy*, «Teoria politica» n.s., Annali II, 2012, pp. 269-291.

il più possibile che vengano condannati gli innocenti e assolti i colpevoli. In modo analogo l'autorità del parlamento si fonderebbe, almeno in parte, sulla sua capacità di produrre leggi e provvedimenti «tendenzialmente» (anche se non infallibilmente) «giusti» [*just*], che tutti i cittadini, anche i dissenzienti, sarebbero moralmente obbligati a rispettare. In entrambi i casi, il valore epistemico delle procedure (la loro idoneità a produrre risultati «sostanzialmente giusti»), avrebbe a che fare con la pratica del «pensare insieme» e con la rappresentatività, dal punto di vista demografico, dei componenti delle due assemblee<sup>57</sup>.

In realtà non è difficile accorgersi di come l'analogia tra giurie e parlamenti sia fallace. A parte il fatto che la rappresentatività puramente *statistica* di una giuria estratta a sorte ha poco a che vedere con la rappresentatività *politica* di un parlamento eletto, ciò che Estlund sembra incredibilmente dare per scontato è che una legge possa essere «sostanzialmente giusta» nella stessa senso in cui lo è una sentenza di condanna o di assoluzione. Come se, anche nel primo caso, si trattasse di accertare verità di fatto («Tizio era o no presente sul luogo del delitto?»), e non invece di effettuare scelte discrezionali, ispirate a ideali e interessi legittimamente in conflitto. Proprio i diversi compiti spettanti a giurie e parlamenti, d'altronde, fanno sì che il tipo di deliberazione che si svolge entro i due consessi sia profondamente diverso.

Ragionando sulla deliberazione nel mondo reale, Luigi Bobbio ha sostenuto che le giurie dei processi penali sono l'istituzione che più si avvicina, nel suo concreto funzionamento, al modello discorsivo ideale proposto da Habermas. La deliberazione tra i giurati avviene in condizioni di «sospensione del giudizio», nel senso che nessuno ha verità o interessi precostituiti da difendere; tutti, dopo l'ascolto dei testimoni e delle arringhe dell'accusa e della difesa, hanno le medesime informazioni a disposizione e un'alta consapevolezza del compito che devono svolgere. In questo contesto, è ben possibile che prevalga il sincero impegno ad accertare i fatti, attraverso il ragionamento e il confronto comune, e che risultino ridimensionate alcune distorsioni tipiche di altre situazioni discorsive, come il conformismo, la polarizzazione delle opinioni e la manipolazione<sup>58</sup>. Ben diversa è la deliberazione che si svolge in parlamento o in altre assemblee di cui fanno parte esponenti politici, militanti, rappresentanti di gruppi di interessi. Si tratta, in questo caso, di soggetti che «nutrono pochi dubbi: hanno posizioni da difendere e strategie da perseguire. Spesso devono rispondere del loro operato a entità esterne e non sono quindi del tutto liberi di modificare le loro posizioni iniziali»<sup>59</sup>. In queste condizioni, è difficile che le parti siano davvero disponibili ad ascoltare le opinioni altrui e a modificare le proprie. È probabile che prevalgano forme di «dialogo tra sordi» e di sterile contrapposizione, superabili solo attraverso negoziati e concessioni reciproche.

La scarsa qualità della deliberazione che si riscontra solitamente nelle assemblee politiche viene spiegata da Luigi Bobbio chiamando in causa non solo le caratteristiche dei soggetti coinvolti, ma l'inadeguatezza delle regole del gioco. Di qui il suggerimento di modificare il regime di pubblicità dei dibattiti e di prevedere figure di «moderatori», o «facilitatori», incaricati di aiutare i politici ad assumere un atteggiamento più cooperativo e aperto al confronto. Prospettando questo tipo di soluzione, si perde tuttavia nuovamente di vista il cuore del problema, ossia il fatto che il mancato raggiungimento di un accordo, nel caso di un'assemblea politica, non può essere attribuito esclusivamente all'incompletezza delle informazioni o a difetti di comunicazione, e neanche al prevalere di atteggiamenti «egoistici», che la presenza di facilitatori contribuirebbe a far superare. Lo si può credere solo ignorando la differenza che intercorre tra «disaccordi di credenza», dovuti a errori di fatto o di ragionamento commessi da uno o più interlocutori, e «disaccordi di

---

<sup>57</sup> Ivi, pp. 156 e ss. Sul «valore epistemico» della pluralità dei punti di vista Estlund ritorna nel capitolo XI, per criticare l'ipotesi milliana del «governo degli educati» (o epistocrazia), che risulterebbe deficitario proprio perché si priverebbe dell'apporto di soggetti appartenenti a categorie rappresentate disproporzionalmente tra gli «educati». Lo sforzo di Estlund di criticare l'aristocrazia del sapere evitando accuratamente di ricorrere ad argomenti procedurali, come l'appello al principio di uguaglianza nei diritti politici, appare eroico.

<sup>58</sup> L. Bobbio, *Tipi di deliberazione*, in «Rivista Italiana di Scienza Politica», XXXVII, n. 3, dic. 2007, pp. 365 e ss.

<sup>59</sup> Ivi, p. 368.

atteggiamento», legati alle diverse assunzioni etiche dei partecipanti al dialogo<sup>60</sup>. Se i primi appaiono componibili attraverso l'accertamento rigoroso dei fatti e l'appello alla logica, non altrettanto si può affermare a proposito dei disaccordi del secondo tipo, che sono poi quelli tipici della sfera etico-politica, in cui entrano in gioco principi e valori che non si dimostrano, ma si scelgono<sup>61</sup>. Solo aderendo a una forma radicale di oggettivismo etico, che interpreta i conflitti della sfera pratica come «deviazione da un ordine morale naturale» e come una «patologia sociale da eliminare, piuttosto che come un elemento fisiologico della vita sociale», è possibile confidare nel superamento di ogni dissenso e nella convergenza unanime sull'unica risposta corretta<sup>62</sup>. Una prospettiva implicita nella costruzione di per lo meno alcuni esperimenti di democrazia deliberativa, che prevedono che la discussione debba necessariamente sfociare nell'adozione di una posizione condivisa, senza ricorso al voto<sup>63</sup>.

### 3. Conclusione

Si deve concludere che le procedure partecipative e deliberative non hanno niente a che vedere con la qualità delle decisioni che attraverso di esse vengono assunte? Non mi spingerei a tanto.

Certo, non c'è bisogno di analisi approfondite per accorgersi che la partecipazione, di per sé, è aperta a qualsiasi esito. Sappiamo come sono andate a finire le prime elezioni a suffragio universale della storia europea, nel 1848. Sappiamo che l'estensione dei diritti politici alle donne e ai poveri non ha avuto gli effetti rivoluzionari che ci si sarebbero potuti aspettare<sup>64</sup>. Ieri come oggi, sono molti gli esempi di movimenti e partiti dall'ampia base «popolare» che perseguono politiche razziste o grettamente localistiche.

In alcuni casi, tuttavia, non si può negare che la partecipazione faccia la differenza. A Porto Alegre le assemblee del bilancio partecipativo, tenutesi regolarmente a partire dal 1989, hanno contribuito alla riqualificazione del territorio urbano e a una distribuzione più equa delle risorse. Le cifre sono impressionanti, e difficilmente controvertibili: se nel 1989 solo il 49% della popolazione urbana aveva accesso alle fognature e all'acqua potabile, nel 1996 queste percentuali erano salite all'85% per le fognature e al 98% per l'acqua. Se nel 1989 circa un terzo degli abitanti abitava in insediamenti abusivi, negli anni successivi il risanamento delle *favelas* e la costruzione di case popolari hanno avuto un grande impulso. Anche gli investimenti nel campo dell'educazione e dell'istruzione sono cresciuti, se nel 2004 il 37% dei fondi distribuiti attraverso il bilancio partecipativo è stato destinato a questo scopo<sup>65</sup>.

Nel caso degli esperimenti europei e italiani di bilancio partecipativo, non si può dire che gli esiti siano stati così dirompenti. Non solo la partecipazione è stata inferiore alle attese, ma non ha avuto gli effetti che parecchi auspicavano. In molti casi i cittadini riuniti in assemblea hanno finito

---

<sup>60</sup> Cfr. P. Chiassoni, *Concetti tossici nella filosofia morale: disaccordo etico objectivism-style*, in «Teoria politica», n.s., Annali, n. 2, 2012, pp.161-75, che riprende le classiche distinzioni di A.J. Ayer e C.L. Stevenson. Sull'ineliminabilità del disaccordo sui valori, cfr. anche A. Gutmann, D. Thompson, *Democracy and Disagreement*, Cambridge, Belknap Press, 1996, pp. 25-26; J. Waldran, *Law and Disagreement*, Oxford, Oxford University Press, 1999; G.F. Gaus, *Reason, Justification, and Consensus. Why Democracy Can't Have It All*, in J. Bohman, W. Rehg, (eds.), *Deliberative Democracy* cit., pp. 205-42

<sup>61</sup> L. Ferrajoli, *La scelta come fondamento ultimo della morale*, in «Teoria politica», n.s., Annali, n. 2, pp. 177-85.

<sup>62</sup> A. Pintore, *I diritti della democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 70. Ma cfr. anche B. Barber, *Foundationalism and Democracy*, in S. Benhabib (ed.), *Democracy and Difference*, Princeton University Press, Princeton (N.Y.), 1996, pp. 348-49.

<sup>63</sup> È questo tipicamente il caso delle giurie cittadine.

<sup>64</sup> Si pensi al fenomeno dei «poveri disegualitari», su cui mi permetto di rinviare a V. Pazé, *In nome del popolo. Il problema democratico*, Roma-Bari, Laterza 2011, cap. 3.

<sup>65</sup> B. de Sousa Santos, *Two Democracies, Two Legalities: Participatory Budgeting in Porto Alegre*, in B. de Sousa Santos, C.A. Rodríguez-Garavito (eds.), *Law and Globalization from Below. Toward a Cosmopolitan Legality*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 324-25.

con effettuare scelte poco innovative, limitandosi a proporre interventi di ordinaria amministrazione<sup>66</sup>. Talvolta le assemblee, frequentate dal «ceto medio riflessivo», hanno dirottato gli investimenti pubblici verso i quartieri più abbienti<sup>67</sup>.

Come si spiegano esiti così diversi? Sarebbero naturalmente molti i fattori da prendere in considerazione, ma per rispondere bisogna soprattutto tenere presente che quello sperimentato a Porto Alegre è un peculiare modello di «democrazia partecipativa *costituzionale*», che in Europa non ha trovato quasi imitatori<sup>68</sup>. I pilastri su cui tale modello si regge sono due: da un lato la partecipazione popolare, dall'altro un insieme di regole che impongono di dare la priorità, nella destinazione degli investimenti, ai quartieri più svantaggiati in termini di infrastrutture e servizi. In assenza di tali vincoli solidaristici, i partecipanti alle assemblee del bilancio partecipativo avrebbero forse operato scelte meno generose. E i «poveri tra i poveri», spesso impossibilitati a partecipare di persona alle assemblee, sarebbero stati probabilmente dimenticati.

Che dire invece delle virtù della deliberazione? È stato sostenuto che la discussione, in condizioni ideali, aiuta ad attingere nuove informazioni e a chiarire meglio le posizioni di ciascuno, favorendo il riesame critico di preferenze e opinioni<sup>69</sup>. I sondaggi deliberativi sperimentati da Fishkin documentano che, dopo la deliberazione, le persone risultano più informate, più consapevoli dei pro e contro delle varie opzioni, più disposte ad immedesimarsi nei panni altrui. Sono risultati che non stupiscono e che sarebbe anzi strano non venissero registrati. Non c'è bisogno di grandi esperimenti per scoprire che se, prima di decidere, ragioniamo, è meglio. E se ragioniamo non in solitudine, ma insieme ad altri, è ancora meglio, soprattutto se gli altri hanno opinioni e interessi che non coincidono con i nostri: nel controbattere a un argomento che non condivido sono costretta a chiarire meglio le mie posizioni, a relativizzare il mio punto di vista, a tenere conto della complessità dei problemi. Che le decisioni assunte dopo la deliberazione risultino più consapevoli, e forse anche potenzialmente più equilibrate, di quanto non fossero in sua assenza non è difficile crederlo.

Problematico è invece ritenere che il fine naturale cui la deliberazione deve tendere, anche solo idealmente, sia il consenso unanime sulla soluzione più «giusta», «corretta» o «ragionevole». Uno dei sondaggi deliberativi organizzati da Fishkin nel 2007 riguardava la riforma delle pensioni in Europa. Al termine della deliberazione, Fishkin ha potuto osservare con soddisfazione che i lavoratori convinti della necessità di un allungamento dell'età pensionabile erano cresciuti dal 26% al 40%<sup>70</sup>. Un esito ragionevole, a suo avviso; una conferma delle virtù epistemiche della deliberazione. Sarà troppo malizioso sospettare che a tale esito abbia contribuito non poco un certo modo di impostare la questione da parte dei facilitatori «imparziali» e degli esperti incaricati di illustrare i dati «oggettivi» sul tema?

---

<sup>66</sup> Questo, per lo meno, è il giudizio cui giunge una ricerca sui bilanci partecipativi italiani. Cfr. S. Ravazzi, *Civicarazia, Quando i cittadini decidono*, Roma, Aracne, 2007, cap. 7.

<sup>67</sup> Cfr. Y. Sintomer, G. Allegretti, *I bilanci partecipativi in Europa. Nuove esperienze democratiche nel vecchio continente*, Roma, Ediesse, 2009, p. 120.

<sup>68</sup> Per un'interpretazione in tal senso, cfr. V. Pazè, *In nome del popolo* cit., cap. 8. Ma cfr. anche M. Gret, Y. Sintomer, *Porto Alegre. L'espoir d'une autre démocratie*, Éditions La Découverte, Paris 2002.

<sup>69</sup> Cfr. ad esempio S. Benhabib, *Toward a Deliberative Model of Democratic Legitimacy*, in Ead. (ed.), *Democracy and Difference* cit., pp. 71-72.

<sup>70</sup> J. Fishkin, *When People Speak* cit., p. 185.